

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2014

recante la duecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 26 giugno 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica e un'entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Shekau Mohammed **Abubakar** (alias (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed). Titolo: imam. Funzione: leader di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Shekau, Stato di Yobe, Nigeria. Nazionalità: nigeriana. Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: neri; colore dei capelli: neri; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.»

(2) La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) gruppo creato nel 2012; (b) opera in Nigeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.»
